

**COMUNE DI TAVAGNACCO**

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**OGGETTO: PRESA D'ATTO PEF 2023 E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2023**

L'anno **2023**, il giorno **30** del mese di **MAGGIO** alle ore **18:06**, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta straordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti in sala Consiliare "E. Feruglio" i seguenti Consiglieri:

CUCCI GIOVANNI	Sindaco	Presente
BARBIERO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
CARAVAGGI MARCELLO	Consigliere	Presente
COMUZZO ORNELLA	Consigliere	Presente
DEL FABBRO GIULIA	Vice Sindaco	Assente
DI BERT ADALGISA	Consigliere	Presente
FABRIS FEDERICO	Consigliere	Presente
FERUGLIO FRANCESCO	Consigliere	Presente
MARTINI ANDREA	Consigliere	Presente in collegamento
MAURO GIOVANNA	Consigliere	Presente
MORANDINI PAOLO	Consigliere	Presente
SPINELLI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
TONETTO GIORGIO	Consigliere	Presente
AMATO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
BONETTI OSCAR	Consigliere	Presente
BOTTO TALITA	Consigliere	Presente in collegamento
BULFONE ANTONELLA	Consigliere	Presente
GRIMAZ GIORGIO	Consigliere	Presente
MARINI ALFIO	Consigliere	Presente
MIAN DANIELA	Consigliere	Presente
PARON GIULIA	Consigliere	Presente

Assiste il **Segretario comunale dott. SORAMEL STEFANO**, presente nella sede comunale in sala Consiliare "E. Feruglio" il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **dott. CUCCI GIOVANNI**, nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: PRESA D'ATTO PEF 2023 E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'IMU, della TASI e della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza 2020, la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013 e ss.mm.ii. disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, in particolare:

- la lettera f) secondo cui l'ARERA provvede alla *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'";*
- la lettera h) secondo cui l'ARERA provvede alla *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento";*
- la lettera i) secondo cui l'ARERA provvede alla *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi";*

RICHIAMATA la L.R. n. 5/2016 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", in particolare l'art. 4, c. 1, secondo cui *"È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006..."*;

RICORDATO che:

- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia retie ambienti (ARERA) ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani,

ovvero che i documenti di riscossione emessi dai Comuni dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

- l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTA la delibera di ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, rubricata "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

CONSIDERATO che la citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. n. 158/1999, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal D.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune, il quale continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe, (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) viene chiamato a svolgere una funzione "esterna" al MTR-2, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;
- definisce il perimetro del servizio, rimettendo alla valutazione delle Amministrazioni comunali gli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani;
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (*Price-cap*) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza, prevedendo la possibilità di presentare all'ARERA, da parte dell'Ente territorialmente competente, una specifica istanza per il superamento del limite di crescita delle entrate, qualora ricorrano specifiche condizioni e comunque a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione;

VISTO, in particolare, l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, rubricato "Procedura di approvazione", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio (inteso come il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia), cui spetta il compito di predisporre il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente corredato da:
- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

- l'Ente territorialmente competente (in Regione FVG, l'AUSIR), che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante "la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario", di assumere "le pertinenti determinazioni" e di provvedere "a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025";
- l'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 116 del 26.09.2020, che ha recepito le direttive europee in materia di rifiuti, apportando sostanziali modifiche al D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA);
- la deliberazione ARERA n. 15/2022, con cui è stato approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

DATO ATTO che il Servizio Ambiente dell'Ente, dovrà recepire in modo puntuale i dettami della normativa menzionata;

VISTO il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 28.07.2021;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2023, redatto dal soggetto gestore del servizio *NET Spa*, successivamente integrato con i dati di competenza comunale e validato dall'ente territorialmente competente *AUSIR Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti* in data 21.04.2023 con la deliberazione n. 23 (*Allegato A*);

DATO ATTO che:

- secondo le risultanze del piano finanziario 2023, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2023 ammonta ad € 1.910.784,00, così sinteticamente composto:

TVa	1.362.004,00
TFa	548.780,00
TOTALE PEF	1.910.784,00

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi dell'art. 1, commi 654 e 654bis della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, e gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti sono sottratti il

costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007), nonché le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

PRESO ATTO di quanto disposto dal vigente Regolamento TARI, in particolare dagli articoli 21, 22, 23 e 24, concernenti le riduzioni e le agevolazioni da riconoscere alle utenze domestiche e non domestiche;

PRESO ATTO della facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., in virtù del quale il Comune può adottare coefficienti contenuti nell'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l'art. 1, c. 169, il quale testualmente recita *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento..."*;

- l'art. 151, c. 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che tale termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- il comma 683 del citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

VISTO l'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) ed in particolare:

- il comma 5-quinquies, modificato con il D.L. n. 50/2022, in base al quale *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la"*

- deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*
- il D.M. 19 aprile 2023, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 – 2025 degli Enti locali;

VISTA la deliberazione consiliare n. 69 del 20.12.2022, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e correlati allegati, in cui è stato testualmente riportato:

"DATO ATTO che l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006, nonché l'art. 27, comma 8, della L. 448/2001 dispongono, quale termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali, la data di approvazione del bilancio di previsione, e sanciscono che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine anzidetto, hanno effetto ex tunc, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RAVVISATA l'opportunità di avvalersi della suddetta normativa per quanto attiene al nuovo tributo ILIA e alla TARI, considerato che i PEF 2023 dei comuni devono essere ancora validati dalla competente Agenzia AUSIR";

RILEVATA l'esigenza di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti riportati nel PEF 2023, validato dall'AUSIR, e ravvisato di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate previste:

31 Luglio 2023 - Acconto - 50 % della tassa dovuta applicando le tariffe 2023;

31 Ottobre 2023 - Rata a saldo - 50 % della tassa dovuta applicando le tariffe 2023;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, inserito dal D.L. n. 34 del 2019, che prevede "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI, altresì:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

- 1. DI FARE** integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse:
- 2. DI PRENDERE ATTO** dei contenuti del Piano Economico – Finanziario TARI (PEF TARI) 2023, validato dall'ente territorialmente competente *AUSIR Autorità Unica per i Servizi Idrici ei Rifiuti (Allegato A)*.
- 3. DI APPROVARE** per l'anno 2023, le tariffe riportate nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, determinate in correlazione ai contenuti del PEF 2023, nel rispetto della vigente normativa riportata in premessa e in base a quanto disciplinato dal vigente Regolamento TARI.
- 4. DI RICONOSCERE** le riduzioni e le agevolazioni previste per le utenze domestiche e non domestiche dagli articoli 21, 22, 23 e 24 del Regolamento TARI.
- 5. DI INDIVIDUARE** le seguenti scadenze per il pagamento delle rate:

31 Luglio 2023 - Acconto - 50 % della tassa dovuta applicando le tariffe 2023;

31 Ottobre 2023 - Rata a saldo-50% della tassa dovuta applicando le tariffe 2023.

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004 e ss.mm.ii..

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell'area economico – finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

C.C. N. 32 DEL 30/05/2023

Su questo punto all'ordine del giorno, il Sindaco sulle tariffe relative alla TARI, riferisce che i vincoli normativi non lasciano alcuno spazio di manovra per gli enti locali, in quanto la formula del MTR2, in vigore dal 2022 e fino al 2025, prevede una complessa formula matematica per la determinazione delle tariffe; il Sindaco spiega che la Net predispone il piano finanziario al quale si aggiungono poi i costi diretti del Comune, tra i quali il più significativo è quello relativo all'Iva indetraibile sul costo dei servizi per un valore di euro 160.000,00; tra gli altri costi del Comune figurano quelli relativi alla componente dell'ammortamento dei beni e quelli del personale che, pro quota, si occupa della gestione della TARI; tali costi portano ad un costo complessivo di euro 1.910.000,00 nel 2023 rispetto ad euro 1.860.000,00 del 2022, con un aumento del 2,7%; tale valore contiene l'inflazione del 1,6% ed il Price Cap; il Sindaco spiega che i dati sono riferiti all'anno meno due e sono costi reali per le Net la quale per non andare in perdita ha dovuto applicare il meccanismo del Price Cap; il Sindaco evidenzia poi che il costo complessivo di euro 1.910.000,00 viene ribaltato sulle utenze domestiche e non domestiche; il Sindaco procede poi con alcuni esempi evidenziando che per un immobile di 100 mq. e tre occupanti la media nazionale è di euro 314,00 all'anno, quella regionale di euro 247,00 all'anno e a Tavagnacco è di euro 172,40 all'anno, con una percentuale del 45% in meno rispetto alla media nazionale; il Sindaco illustra alcune simulazioni: una famiglia con due occupanti e 75 mq. passa da euro 127,50 ad euro 130,71 con aumento di euro 3,21; una famiglia con tre occupanti e 140 mq. passa da euro 188,66 ad euro 168,81 con circa venti euro in meno; una famiglia con cinque occupanti e 200 mq. passa da euro 304,87 ed euro 300,04; il Sindaco spiega poi che la crescita più significativa è quella per le utenze non domestiche perché cresce la quota variabile con riferimento al 2021 quando si era ancora registrata una fase di lockdown; il 2021 è stato l'anno della ripartenza con una conseguente maggiore produzione di rifiuti e quindi con una maggiore quota variabile; il Sindaco fa presente poi che per l'anno 2023 è intenzione riportare le scadenze della TARI a luglio e ottobre;

Il Sindaco chiede se ci sono interventi;

Interviene il Consigliere Alfio Marini il quale chiede se la parte fissa e quella variabile per le utenze domestiche dipende da ARERA;

Risponde il Sindaco il quale spiega che si applica il metodo normalizzato;

Interviene il Consigliere Giuseppe Amato il quale spiega di essere molto attento a questi aspetti che hanno una valenza sia sociale sia democratica; al riguardo precisa che è importante come vengono ripartiti i costi sull'utenza per evitare sostanziali differenze tra casi di crescita delle tariffe e di riduzione delle stesse; il Consigliere Giuseppe Amato fa presente che si torna alle tariffe di due anni fa e segnala che al crescere della superficie aumenta il costo per 80 mq. 90 mq. e 100 mq.; segnala poi che è penalizzato chi ha più figli; segnala il caso di suo figlio; evidenzia che su questo argomento dovrebbe esserci l'impegno a prevedere un sistema di pagamento a consumo reale, magari istituendo una specifica Commissione per studiare questa modalità;

Risponde il Sindaco il quale fa presente che in ogni caso gli aumenti sono contenuti ad un dimezzamento del tasso di inflazione; ricorda che le scelte sono di ARERA e che le tariffe derivano dal metodo normalizzato;

Il Sindaco chiede se ci sono altri interventi;

Interviene il Consigliere Oscar Bonetti il quale evidenzia che i numeri sono già stati illustrati dal Sindaco e dal Consigliere Amato; fa presente che un miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti potrebbe dare ottimi risultati, prima di passare ad una fase "due" legata alla pesatura dei rifiuti; spiega che per migliorare la qualità del conferimento potrebbe essere avviata una fase di informazione;

Risponde il Sindaco il quale afferma di raccogliere le indicazioni e al riguardo segnala che la Net ha avviato una campagna di informazione a largo spettro con le scuole, nella convinzione che i ragazzi possano incidere sui comportamenti dei genitori, grazie a questa campagna di sensibilizzazione; sulla pesatura dei rifiuti il Sindaco si dice perplesso perché il rischio è che questo sistema venga a costare di più; spiega che si tratta di analizzare e vedere il sistema e valutare delle proposte; fa presente che se ci sono delle idee e proposte c'è la disponibilità ad una condivisione;

Interviene l'Assessore Paolo Morandini il quale evidenzia che l'introduzione di un sistema a pesatura è suscettibile a dare vita ad un fenomeno antipatico ed incivile, quale l'abbandono dei rifiuti; già ora, spiega l'Assessore, durante lo svuotamento dei cestini si trova di tutto, compresi anche sacchi di rifiuti che forse vengono da fuori comune; pertanto l'introduzione di un sistema a pesatura potrebbe avere un beneficio su area vasta, diversamente il problema dell'abbandono potrebbe essere da non sottovalutare per una condizione che andrebbe a peggiorare le condizioni del territorio e dar vita anche ad un problema di natura ambientale;

Interviene Consigliere Oscar Bonetti il quale afferma che in effetti in via Pagnacco ci sono rifiuti abbandonati; suggerisce l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza; fa presente che i cestini sono pochi;

Interviene il Consigliere Alfio Marini il quale ricorda che nel secondo mandato del Sindaco Pezzetta ci sono stati degli incontri con la Presidenza di Net ed anche una visita in Veneto; fa presente che questa attività è stata molto proficua e propone degli incontri quando la Commissione è istituita per fare dei ragionamenti sul tema rifiuti;

Risponde il Sindaco il quale afferma di raccogliere l'invito e di valutare di portare qualche tecnico di Net in Consiglio Comunale;

Interviene la Consigliera Talita Botto la quale inviata tener conto del principio di cui all'articolo 53 della Costituzione relativo alla proporzionalità;

Risponde il Sindaco precisando che non si tratta di una imposta, ma di una tariffa corrispettiva;

Replica la Consigliera Talita Botto la quale precisa che era una proposta di carattere generale;

Risponde il Sindaco il quale precisa che un principio di legge impone la copertura dell'intero costo mediante la tariffa;

Interviene il Consigliere Marcello Caravaggi il quale spiega che il personale del Comune è impegnato per 259 ore per raccolta rifiuti; 391 ore per trasposto materiali rinvenuti in discarica; tutte queste per ore per pulire il territorio dai rifiuti abbandonati;

Interviene il Sindaco il quale fa presente che tutti questi costi entrano nel PEF;

Interviene il Consigliere Amato il quale con una dichiarazione di voto anticipa l'astensione motivata dall'atteggiamento di fiducia per aver accolto i suggerimenti, ma nell'attesa che ci siano delle iniziative concrete;

Si passa alla votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti n. 12 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. 8 (Amato, Bonetti, Botto, Bulfone, Grimaz, Mian, Marini, Paron), su n. 12 Consiglieri votanti e n. 20 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.
Con successiva separata votazione, per le causali in premessa espresse,

II CONSIGLIO COMUNALE

con voti n. 12 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. 8 (Amato, Bonetti, Botto, Bulfone, Grimaz, Mian, Marini, Paron), su n. 12 Consiglieri votanti e n. 20 Consiglieri presenti, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente
F.to CUCCI GIOVANNI

Il Segretario
F.to SORAMEL STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 05/06/2023 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e precisamente fino al 20/06/2023, ai sensi dell'art. 1 comma 15 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Comune di Tavagnacco, addì 05/06/2023

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Cosetta Antoniazzi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Comune di Tavagnacco, addì

L'IMPIEGATO RESPONSABILE